ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

straordinarie assunte durante la guerra in sostituzione dei richiamati alle armi), il cui rendimento di lavoro - anche a causa delle assenze per gestazione, puerperio, allattamento - è inferiore a quello medio.

Nei riguardi di dette impiegate il provvedimento di licenziamento potrebbe essere adottato ai sensi dell'art. 41 - lett. a) - del contratto collettivo 1941, il quale prevede la facoltà dell'Amministrazione di disdettare il contratto di lavoro per "riduzione di personale". Si realizzerebbe in tal modo una economia di bilancio di circa 150 milioni annui.

Al predetto personale spetterebbe, ai sensi degli artt. 41 e 42 del contratto collettivo di lavoro, l'indennità di anzianità nella misura di una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato, oltre al preavviso di mesi 6.

Inoltre, alle impiegate coniugate che per aver compiuto 25 anni di servizio e 50 anni di età sono in possesso dei requisiti previsti per l'anticipato collocamento in quiescenza dovrebbe essere corrisposto il trattamento di rendita vitalizia proporzionale

GENERALI Corporate Heritage & Historical Archive